

PREVIDENZA COMPLEMENTARE: IL SILENZIO ASSENSO CONTINUA

Sul sito del Ministero del Lavoro riservato alla riforma della previdenza complementare (www.tfr.gov.it) è pubblicato l'opuscolo "TFR scegliere oggi pensando al domani" che espone, fra l'altro, alcune risposte a quesiti di natura pratica collegati a scenari a cui potrebbero per la prima volta trovarsi di fronte consulenti ed aziende in questi mesi successivi alla scadenza del 30 giugno per il silenzio-assenso.

Occorre infatti tenere presente che il "silenzio-assenso" non è finito con il 30 giugno: i meccanismi introdotti dal Ministro dovranno essere attivati ad ogni nuova assunzione. Abbiamo ricevuto in queste settimane numerose richieste di chiarimenti riguardo a questi temi, per cui cerchiamo di riassumere brevemente la situazione rimandando per maggior dettaglio all'opuscolo stesso.

In generale constatiamo l'opportunità per lavoratori ed aziende di "fotografare" immediatamente la situazione circa il TFR (rilevabile dal modello TFR1 o TFR2, da cui risulti l'eventuale iscrizione ad un Fondo Pensione); analogamente è opportuno che il lavoratore comunichi la sua decisione circa il TFR maturando già dal primo mese di assunzione (eviterà così le note "moltiplicazioni" della posizione TFR fra Fondo Tesoreria INPS, azienda e Fondo Pensione);

Proviamo a fare degli esempi:

1) Lavoratori che cambiano lavoro e che a suo tempo, tramite modello TFR1 o TFR2, abbiano scelto di iscriversi ad un fondo pensione presso il quale sono ancora iscritti.

In tale fattispecie i lavoratori dovranno presentare all'azienda copia dell'ultimo modello (TFR1 o TFR2) sottoscritto in cui apparirà lo status in essere, relativamente al TFR stesso. Tali lavoratori, essendo iscritti ad una Forma di Previdenza complementare ed in virtù dell'irrevocabilità della scelta a suo tempo effettuata, dovranno proseguire con l'iscrizione ad un Fondo. A tal fine sarà quindi necessario presentare un nuovo modulo di adesione (al Fondo prescelto). Potranno inoltre richiedere il trasferimento dal "vecchio" Fondo a quello "nuovo" (compilando il modulo di "richiesta trasferimento" del "vecchio Fondo"). **Il trasferimento non sarà ovviamente necessario per gli iscritti a Solidarietà Veneto. Per costoro, pur cambiando settore ma rimanendo nell'ambito dell'INDUSTRIA e dell'ARTIGIANATO, sarà sufficiente indicare, nel modulo di adesione, il cambio azienda (vedi esempio): risparmieranno anche la quota di iscrizione.**

<input type="checkbox"/> "GARANTITO TFR"	<input type="checkbox"/> "PRUDENTE"	<input type="checkbox"/> "REI"
luogo, _____		data _____
<input checked="" type="checkbox"/> precedentemente iscritto al Fondo presso l'Azienda:		CON
DITTA PROVA SPA		Preso visione
<input type="checkbox"/> trasferito dal Fondo Pensione		materia di 1
L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite, compresa la sussistenza dei requisiti di partecipazione.		- al trattamento - alla comunicazione sottoporre a tra - al trasferimento - alla comunicazione Rimane fer

In ogni caso il lavoratore **NON** sarà tenuto a compilare nuovamente il modello TFR2 poiché la scelta sul TFR in essere è quella già espressa e riportata appunto nel modello TFR1 o TFR2. Il lavoratore quindi, in virtù dell'irrevocabilità della scelta, riattiverà i versamenti del TFR ad uno dei Fondi Pensione a cui avrà accesso con la nuova occupazione (quello che sceglierà in modo esplicito o tacito).

Attenzione: se il lavoratore non comunicherà fin dal primo mese all'azienda la sua scelta in merito al TFR maturando, l'azienda (se maggiore di 49 dipendenti) sarà costretta a versare al Fondo di tesoreria INPS il TFR nel frattempo maturato. Se il lavoratore non si attiverà entro i sei mesi dall'assunzione inoltre scatterà il silenzio – assenso che determinerà l'automatismo della scelta "tacita" del Fondo contrattuale (territoriale o nazionale, salvo accordi aziendali). Nell'impossibilità di scelta permane la concreta possibilità del versamento a FondINPS. Paradossalmente un lavoratore già iscritto ad un Fondo ma un po' "distratto" potrebbe vedersi iscrivere ad un Fondo diverso (o, addirittura, a FondINPS) pur potendo tranquillamente accedere al "suo" Fondo!

Continua a pagina successiva

2) Lavoratore che in occasione della cessazione del precedente rapporto di lavoro abbia esercitato l'opzione di riscatto immediato dal Fondo Pensione

Avendo di fatto rescisso il suo impegno precedente, ancora una volta avrà tempo sei mesi per decidere se trattenere il TFR maturando in azienda (per le aziende con più di 49 dipendenti leggasi Fondo Tesoreria INPS) o destinarlo ad una Forma Pensionistica. In questo caso riceverà dalla nuova azienda il modello TFR2 da riconsegnare compilato entro i sei mesi, dopo i quali, se non restituirà il modulo compilato, farà scattare il silenzio-assenso.

3) Lavoratori che cambiano lavoro e che a suo tempo, tramite modello TFR1 o TFR2, abbiano scelto tenere il TFR in azienda.

La scelta (revocabile) è quella rilevabile dal modello TFR1 o TFR2. Se la nuova azienda ha più di 49 dipendenti sarà tenuta a trasferire fin dal primo mese il TFR al Fondo Tesoreria dell'INPS. Il lavoratore che intendesse revocare la propria scelta lo può fare sottoscrivendo il modulo di adesione del Fondo a cui può e vuole aderire. Non sarà necessaria la compilazione del modello TFR2.

4) Lavoratore di prima occupazione (o che non abbia in precedenza scelto la destinazione del TFR)

Riceverà dalla nuova azienda il modello TFR2 da riconsegnare compilato entro i sei mesi, dopo i quali, se non restituirà il modulo compilato, farà scattare il silenzio-assenso.

Si tratta evidentemente di alcune esemplificazioni che non esauriscono certamente tutte le casistiche che potrebbero presentarsi. La pratica farà emergere nei prossimi mesi criticità che già in ipotesi si possono intravedere. Immaginiamo che, anche per i casi più particolari, le prassi da adottarsi gradualmente si andranno a consolidare. Come Fondo non mancheremo di diffondere eventuali interpretazioni normative e dottrinali che dovessimo rilevare.

Aldilà di ciò, lo si evince già dal breve e certamente limitato sunto predisposto, un fatto sembra certamente inequivocabile: anche se vi sono sempre 6 mesi di tempo prima che scatti il silenzio-assenso, appare senz'altro opportuno "stringere i tempi" delle decisioni.

Certi di fare cosa gradita, alleghiamo il PDF dell'opuscolo ministeriale per un eventuale approfondimento.

SOLIDARIETA' VENETO - Fondo Pensione
Fondo Pensione per i lavoratori
dell'**INDUSTRIA** e dell'**ARTIGIANATO** operanti in Veneto

via Querini, 27 - 30172 Mestre (Ve)
tel e fax 041 940561

Iscritto al n° 87 Albo Fondi Pensione
Sito web: www.solidarietaveneto.it
E-mail: info@solidarietaveneto.191.it



**SOLIDARIETÀ VENETO
FONDO PENSIONE**